Rapporto sul messaggio

numero 4944

data 12 gennaio 2000

dipartimento **Istituzioni**

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 1° dicembre 1999 concernente la ripartizione dei seggi fra le singole liste congiunte e designazione dei supplenti municipali (modifica legge sull'esercizio dei diritti politici)

Il messaggio del Consiglio di Stato n. 4944, che porta la data del 1° dicembre 1999, deve essere affrontato con termini di urgenza, poiché sarebbe opportuno che le nuove disposizioni possano entrare in vigore prima del 16 aprile 2000, data in cui sono fissate le prossime elezioni comunali.

INTRODUZIONE

Il messaggio propone due modifiche della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998. Più precisamente riguardano l'art. 94 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo), sulla "Designazione dei supplenti municipali" e l'art. 108a (nuovo) che chiarisce il tema della "Ripartizione dei seggi fra le singole liste congiunte". Questa normativa non interessa unicamente i Consigli comunali ed i Municipi, ma anche il Gran Consiglio.

I. DESIGNAZIONE DEI SUPPLENTI MUNICIPALI

Il Messaggio n. 4944 spiega in modo completo le ragioni della proposta e, in particolare, quella che induce, nella designazione dei supplenti municipali, ad aprire la possibilità di designazione anche alle liste, con eletti negli esecutivi, che non raggiungono il quoziente per la partecipazione alla ripartizione dei seggi dei supplenti municipali.

Se la proposta venisse accolta, così come è auspicato dal Governo e dalla scrivente Commissione, si eviterebbe che in molti comuni un unico partito designi i supplenti municipali. Attualmente sono infatti esclusi da questa carica i rappresentanti delle liste che non raggiungono il 50% dei suffragi, se i supplenti municipali sono due, il 33,3% se sono tre o il 25% se sono quattro.

La conseguenza di questa nuova norma porterà in molti comuni più partiti ad avere supplenti municipali e vi sarà una rappresentanza più proporzionale. Sul cpv. 3 qualche perplessità è nata sulla scadenza temporale ("Entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati") per la designazione dei supplenti municipali. Questo termine molto breve è però stato fissato nel rispetto dell'art. 99 della LEDP che al cpv. 1 recita: "I municipali e i supplenti rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato del Giudice di pace, entro tre giorni dalla data della proclamazione".

II. RIPARTIZIONE DEI SEGGI FRA LE SINGOLE LISTE CONGIUNTE

Anche le motivazioni della necessità di introdurre l'art. 108 (nuovo) nella legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 sono chiaramente illustrate nel messaggio. Si deve qui sottolineare che occorre colmare un vuoto legislativo che si è creato allorquando il Gran Consiglio non ha aderito alla proposta del Consiglio di Stato di non più permettere la congiunzione delle liste. Quella decisione del legislativo avrebbe dovuto contemporaneamente comportare la completazione della legge prestando attenzione al problema della ripartizione dei seggi all'interno delle singole liste congiunte.

Il nuovo art. 108 della LEDP, valido per l'elezione del Gran Consiglio, del Consiglio comunale e del Municipio, definisce in modo corretto come deve avvenire questa ripartizione, applicando il sistema del "miglior resto" (o "maggior resto").

La Commissione condivide le proposte del Governo che permettono di completare le norme legislative sul problema

della suddivisione dei seggi tra le liste congiunte.

Riteniamo utile, in allegato, presentare, con alcuni esempi, il sistema di calcolo per l'attribuzione dei seggi tra liste congiunte.

Con queste osservazioni la Commissione raccomanda di aderire al disegno di legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (modifica), annesso al messaggio del Consiglio di Stato n. 4944 del 1° dicembre 1999.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Dario Ghisletta, relatore Bergonzoli S. - Bertoli - Bonoli -Canonica G. - Gianoni - Jelmini -Lepori Colombo - Menghetti -Merlini - Pestoni